



STATUTO CONFSERVIZI VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvato nell'assemblea straordinaria del 20 aprile 2023

Sommario

TITOLO I - Costituzione - Denominazione - Sede - Funzioni - Finalità – Compiti	3
Articolo 1 - Costituzione - Denominazione - Sede – Funzioni	3
Articolo 2 - Rappresentanza	3
Articolo 3 - Finalità e compiti	3
TITOLO II - Associati	4
Articolo 4 - Adesione	4
Articolo 5 - Obblighi degli Associati	5
Articolo 6- Sanzioni.....	5
Articolo 7- Cessazione dall'iscrizione.....	6
TITOLO III - Organi dell'Associazione regionale.....	6
Articolo 8- Organi dell'Associazione	6
Articolo 9- Assemblea.....	7
Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea.....	7
Articolo 11 - Validità dell'Assemblea e votazioni	8
Articolo 12 - Ufficio di Presidenza dell'Assemblea	8
Articolo 13 - Attribuzioni dell'Assemblea	9
Articolo 14 - Commissione Rinnovo Cariche	9
Articolo 15 - Consiglio Direttivo.....	10
Articolo 16 - Presidente e Vice Presidente	11
Articolo 17 - Collegio dei Revisori Contabili o Revisore Unico	11
Articolo 18 - Il Direttore.....	12
Articolo 19 - Comitato dei Direttori delle Aziende ed Enti Associati.....	12

TITOLO IV - Incarichi speciali/opzionali	12
Art. 20 - Ufficio di Tesoreria	12
Art. 21 - Tesoriere.....	13
TITOLO V - Bilancio e Conto Consuntivo	13
Articolo 22 - Patrimonio	13
Articolo 23 - Gestione Economica e Finanziaria	13
Articolo 24 - Bilancio Consuntivo e Bilancio di Previsione	14
TITOLO VI - Modificazioni dello Statuto e Scioglimento dell'Associazione.....	14
Articolo 25 - Modificazioni Statutarie	14
Articolo 26 - Scioglimento dell'Associazione.....	14

TITOLO I - Costituzione - Denominazione - Sede - Funzioni - Finalità – Compiti

Articolo 1 - Costituzione - Denominazione - Sede – Funzioni

1. L'Associazione Regionale Confservizi Cispel del Veneto, costituita a norma degli artt. 14, 16 del C.C., già trasformata in "Associazione Regionale Confservizi Veneto", in data 04 luglio 2011 trasformata in "Confservizi Cispel Veneto" e in data 13 dicembre 2017 trasformata in CONFSERVIZI VENETO, è ora denominata Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia ed ha sede in Padova - cap. 35129, Via della Croce Rossa n. 62/3.

2. La Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia:

* esercita il ruolo di rappresentanza di tutti i soggetti associati, qualunque sia la loro proprietà;

* svolge la propria attività senza fini di lucro;

* è organizzazione di primo livello ed è perciò dotata di autonomia statutaria e regolamentare, funzionale, amministrativa e Finanziaria;

* riconosce il ruolo nazionale delle Federazioni di categoria e del sistema confederale che opera a livello nazionale;

*svolge la funzione di Centrale di Committenza anche ai sensi dell'art. 37 D. Lgs. 50/2016 per conto degli associati.

3. L'Associazione è stata riconosciuta ex art. 12 del C.C., con delibera della G.R. del Veneto n. 4921 del 18 ottobre 1994.

4. L'azione dell'Associazione è rivolta al perseguimento di azioni orientate ad obiettivi di qualità, efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto dell'ambiente e finalizzate allo sviluppo sostenibile, secondo quanto riportato nel Codice Etico che è parte integrante del presente documento.

Articolo 2 - Rappresentanza

1. L'Associazione rappresenta a livello territoriale le Imprese e gli Enti di gestione dei servizi pubblici locali associati.

2. Per meglio esercitare tale ruolo l'Associazione potrà stipulare accordi e convenzioni con le Federazioni nazionali di settore e le Confederazioni nazionali e regionali al fine di garantire agli associati un sistema unitario ed integrato di rappresentanza.

3. L'Associazione potrà altresì coordinarsi o collegarsi con altre Associazioni regionali analoghe, mediante accordi e convenzioni, che abbiano come fine il miglioramento dello svolgimento delle attività di rappresentanza e dei servizi alle Imprese ed Enti associati.

4. L'Associazione può stabilire accordi con altre Associazioni di categoria di imprese a livello regionale, al fine di rendere più efficace l'azione di rappresentanza degli interessi delle imprese associate e dei servizi svolti.

Articolo 3 - Finalità e compiti

1. L'Associazione CONFSERVIZI Veneto Friuli Venezia Giulia svolge attività di:

- * rappresentanza e tutela degli interessi degli associati, attraverso processi di relazione politico/istituzionale, legislativo/normativo, tecnico/operativo, con le Istituzioni, gli Enti e le Associazioni aventi sfera d'azione sul territorio regionale ed interregionale;
- * raccordo ed integrazione a livello regionale ed interregionale e territoriale, attraverso l'iniziativa dei Coordinamenti settoriali, delle politiche e degli obiettivi dei diversi settori dei servizi pubblici e delle imprese pubbliche, pubbliche-private qualunque sia la forma giuridica societaria;
- * concorso alla creazione ed allo sviluppo di sistemi economico-sociali territoriali in grado di competere nell'economia globale e garantire contesti economico-produttivi convenienti anche per lo sviluppo delle iniziative dei soggetti che principalmente gestiscono ed erogano servizi di pubblica utilità e di tutte le attività imprenditoriali direttamente ed indirettamente connesse;
- * supporto alla formazione, trasformazione e sviluppo qualificato prevalentemente dei settori dei servizi pubblici e delle attività imprenditoriali;
- * promozione di intese ed iniziative con le organizzazioni rappresentative delle Autonomie locali, imprenditoriali, consumeristiche, attraverso gli strumenti e le procedure ritenute più opportune ed efficaci;
- * proposta agli organismi confederali nazionali ed alle Federazioni nazionali di settore su ogni problema di interesse generale per i servizi pubblici locali e delle attività imprenditoriali;
- * designazione dei propri rappresentanti in Commissioni, comitati, Enti od Organi operanti in ambito regionale interregionale e nazionale;
- * assistenza agli Associati nelle attività ritenute utili e confacenti prevalentemente all'interesse dei pubblici servizi locali, e delle attività imprenditoriali; escluse quelle istituzionalmente riservate alle Federazioni nazionali;
- * promuove ogni altra iniziativa che si reputi utile per lo sviluppo e la gestione dei servizi pubblici locali e per gli Associati, compresa l'assunzione di delega allo svolgimento di procedure competitive ad evidenza pubblica in forma collettiva ai sensi del d.lgs. n. 50 del 2016, per la fornitura di beni e servizi a favore delle gestioni, aziende o società associate a Confservizi Veneto – Friuli Venezia Giulia nonché l'esercizio di attività di committenza ausiliarie e di gestione delle procedure di gara in nome e per conto degli associati;
- * centro di formazione Universitaria, Superiore, formazione continua ed orientamento rivolta sia agli Associati sia a soggetti terzi;
- * svolgimento di compiti e funzioni ad essa eventualmente delegate dalle Federazioni nazionali di settore.

A fronte di dette attività possono essere corrisposti dagli associati corrispettivi specifici.

L'Associazione Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia attua le proprie finalità statutarie raccordandosi agli indirizzi politici gestione del sistema confederale di appartenenza.

TITOLO II - Associati

Articolo 4 - Adesione

1. All'Associazione Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia possono aderire tutti i soggetti pubblici, privati ed a capitale misto pubblico-privato che operano nei settori di pubblica utilità, anche di interesse economico industriale dei servizi alla persona nel territorio del Veneto Friuli Venezia Giulia, oltre che nelle regioni confinanti.

2. La richiesta di adesione a Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia è libera, l'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea con il parere favorevole di almeno il 51% dei voti presenti.

3. L'ammissione comporta, oltre all'assunzione degli obblighi di cui al successivo art. 4, il versamento di una quota associativa determinata annualmente dall'Assemblea di Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia, versamento che gli Associati eseguiranno in un'unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno solare.

Articolo 5 - Obblighi degli Associati

1. L'adesione all'Associazione Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia comporta l'accettazione del presente Statuto e del codice etico dell'Associazione. L'adesione in particolare comporta il rispetto dei seguenti obblighi:

- a) l'osservanza delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione nei limiti delle loro attribuzioni;
- b) l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive della stessa Associazione;
- c) la comunicazione di tutti i dati statistici e delle notizie che Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia ritiene utili ai fini del conseguimento dei propri scopi;
- d) la corresponsione del contributo annuo di cui all'ultimo comma dell'art. 3, determinato dall'Assemblea regionale secondo i criteri e le modalità proposte dal Consiglio Direttivo;
- e) il contributo associativo è intrasmissibile, non rivalutabile e non compensabile, fatti salvi gli oneri derivanti dalle azioni forzate del recupero del credito.

6. Le imprese ed i soggetti associati e i loro rappresentanti sono tenuti altresì:

- a) a riconoscere, tra i valori fondanti di Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto anche la libera concorrenza;
- b) a respingere e contrastare ogni forma di corruzione, estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose;
- c) a collaborare con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi;

Articolo 6- Sanzioni

1. Gli Associati che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione del diritto di partecipare all'Assemblea di Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia;
- b) sospensione del diritto alle prestazioni istituzionali di Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia;
- c) decadenza dei loro esponenti che ricoprono cariche direttive;
- d) esclusione

3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono obbligatoriamente applicate in alternativa o anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo, in relazione alla gravità dell'inadempienza.

Articolo 7- Cessazione dall'iscrizione

1. L'iscrizione all'Associazione cessa:

a) *per disdetta*: le disdette devono essere comunicate a mezzo PEC con preavviso di sei mesi;

b) *per recesso*: allorquando l'Associato dissente dalle modifiche statutarie apportate dall'Assemblea straordinaria. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio Direttivo a mezzo pec, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche statutarie;

c) *per decadenza*: la decadenza sussiste nel caso di cessazione dell'attività del soggetto associato;

d) *per esclusione*: la mancata osservanza degli obblighi statutari ed in particolare degli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del presente Statuto ed inoltre per gravi motivi che ne rendano incompatibile l'appartenenza, può comportare l'esclusione dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto di almeno la metà più uno dei suoi componenti e ratificata dall'Assemblea a maggioranza semplice.

2. Contro l'esclusione è ammesso il ricorso al Consiglio Direttivo dell'Associazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo.

3. La cessazione dall'iscrizione non esonera il versamento dei contributi stabiliti per l'esercizio in corso.

TITOLO III - Organi dell'Associazione regionale

Articolo 8- Organi dell'Associazione

1. Sono Organi Statutari dell'Associazione:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c)

d) il Presidente;

e) Il Collegio dei Revisori o Revisore Unico.

Sono Organi Statutari dell'associazione eventuali:

a) il Tesoriere.

2. Degli Organi di Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia può far parte chi è in carica negli Organismi Statutari degli Associati.

3. Le dimissioni e/o la decadenza dall'incarico ricoperto negli Organismi Statutari degli Associati, comporta l'automatica decadenza dagli Organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione e proporrà, alla successiva Assemblea ordinaria annuale, la ratifica della decadenza e la delibera di sostituzione.

4. Tutte le cariche dell'Associazione hanno durata di tre anni e ad esse si può essere rieletti una sola volta fatta salva la riconferma da parte della maggioranza assoluta dell'Assemblea degli associati.

5. Le indennità - ove previste - il rimborso delle spese ed i vari gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute degli Organi Statutari, per la partecipazione a missioni autorizzate, sono a carico dell'Associazione secondo criteri stabiliti dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

6. Le spese di viaggio e permanenza sostenute dagli Amministratori e dai Dirigenti o dipendenti degli Associati per la partecipazione a riunioni ed iniziative di studio e lavoro promosse da Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia, sono a carico delle Imprese e/o degli Enti di provenienza.

Articolo 9- Assemblea

1. L'Assemblea di Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia è costituita dai Presidenti o Legali Rappresentanti e/o da altri delegati degli Organismi Statutari degli Associati.

2. L'Assemblea ha carattere permanente e ne fanno parte, perciò, gli Amministratori in carica al momento dello svolgimento della stessa.

3. Ad ogni Associato, sulla base della quota annua versata, è attribuito uno o più voti secondo la seguente tabella:

QUOTE ASSOCIATIVE	VOTI
fino a € 1.000,00	1
da € 1.001,00 a € 2.500,00	2
da € 2.501,00 a € 5.500,00	4
da € 5.5001,00 a € 8.000,00	8
da € 8.0001,00 a € 13.500,00	12
da € 13.501,00 a € 18.000,00	20
da € 18.001,00 a € 26.000,00	35
da € 26.001,00 a € 31.000,00	50
da € 31.001,00 a € 52.000,00	70
oltre € 52.001 a € 62.000,00	80
oltre € 62.001,00	100

4. Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea gli Associati in regola con il versamento della quota associativa dovuta per gli esercizi pregressi e per l'anno di competenza.

5. Ogni delegato all'Assemblea ha facoltà di trasferire la delega ad altro delegato della medesima Assemblea. In ogni caso nessuno può ricevere più di una delega.

Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, per la discussione e l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e per l'approvazione dell'attività associativa e, in via straordinaria, su conforme delibera del Consiglio Direttivo, o quando ne sia fatta richiesta da Associati che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari.

2. L'Assemblea per la nomina degli Organi Statutari dell'Associazione si riunisce ogni tre anni.

3. L'Assemblea, di cui al punto 1 e 2, è convocata almeno quindici giorni prima dal Presidente, a mezzo mail PEC, inviata agli Associati, nella quale saranno indicati luogo, giorno e ora della riunione, gli argomenti all'Ordine del Giorno e il numero dei voti spettanti agli Associati.

4. In ipotesi eccezionali di particolare ed oggettiva necessità ed urgenza, il Presidente può convocare a mezzo PEC l'Assemblea ordinaria o straordinaria con un preavviso minimo di 48 ore.

Articolo 11 - Validità dell'Assemblea e votazioni

1. L'Assemblea è validamente costituita quando i Delegati presenti dispongono della maggioranza assoluta dei voti assembleari.

2. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita quando i Delegati presenti dispongono di almeno 1/3 dei voti assembleari.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti rappresentanti, non computando gli astenuti.

4. Le deliberazioni concernenti:

a) modifiche statutarie;

b) scioglimento dell'Associazione;

dovranno essere comunque prese da una Assemblea straordinaria nel primo caso a maggioranza assoluta dei voti attribuiti al complesso degli Associati in regola con i versamenti contributivi; nel secondo caso con il voto favorevole dei 3/4 dei voti attribuiti agli Associati in regola con i versamenti contributivi.

5. Le decisioni sulle problematiche politico-programmatiche si assumono a voto palese; le nomine di persone degli Organi dirigenti dovranno avvenire a scrutinio segreto allorché richiesto da un numero di Delegati portatori di almeno 1/5 di voti costituenti l'Assemblea.

6. Le riunioni dell'Assemblea e le relative deliberazioni possono essere assunte nei seguenti modi:

a) mediante adunanza, cioè mediante riunione dei consiglieri nel medesimo luogo fisico;

b) mediante riunione telematica, cioè con partecipazione al dibattito e alle votazioni attraverso l'ausilio dei mezzi telematici o di telecomunicazione.

È ammessa la possibilità per gli associati e per i terzi invitati di partecipare all'Assemblea a distanza, mediante l'utilizzo di mezzi telematici o di telecomunicazione (es.: videoconferenza, collegamento telefonico, etc.) a condizione:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione alla partecipazione degli intervenuti;

- che sia consentito a questi ultimi di partecipare in tempo reale alla discussione e alla deliberazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- che sia possibile agli intervenuti visionare, ricevere o trasmettere documentazione in tempo reale.

Articolo 12 - Ufficio di Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è aperta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario.

2. L'Assemblea nomina un Ufficio di Presidenza composto da un Presidente e da un Segretario; una Commissione composta da tre Delegati di Enti diversi per la verifica delle deleghe; tre scrutatori di Enti diversi per il controllo delle votazioni.

3. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto un verbale da parte del Segretario o da un Notaio o Cancelliere nel caso di Assemblea Straordinaria.

4. Il verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea dovrà essere inviato in copia agli Associati entro 30 giorni dalla conclusione dell'Assemblea.

Articolo 13 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è il massimo organo dell'Associazione; essa stabilisce le direttive e gli orientamenti per l'azione generale dell'Associazione.

2. In particolare, compete all'Assemblea:

a) su proposta del Consiglio Direttivo, di deliberare il Budget di previsione e le quote associative di copertura Budget. Inoltre, e sempre su proposta del Consiglio Direttivo, procederà a deliberare sul Bilancio consuntivo d'esercizio, entro il 30 giugno di ogni anno;

b) la nomina del Presidente dell'Associazione a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; nel caso in cui a prima votazione nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati;

c) la nomina del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice;

d) l'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo nomina i membri del Collegio dei Revisori Contabili e il suo Presidente o il Revisore Contabile Unico;

e) la ratifica delle domande di adesione e di disdetta;

f) eventuali modificazioni dello Statuto dell'Associazione;

g) la nomina della Commissione per il rinnovo delle cariche;

h) lo scioglimento dell'Associazione, la conseguente nomina del o dei Liquidatori, la determinazione dei poteri e la destinazione delle attività nette patrimoniali;

i) può nominare il Tesoriere, da individuare tra gli Associati di Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia, costituendo, quindi, il relativo Ufficio di Tesoreria;

3. L'Assemblea può delegare al Consiglio Direttivo quanto di sua competenza, ad esclusione di quanto previsto ai punti a), c), g), h).

Articolo 14 - Commissione Rinnovo Cariche

1. L'Assemblea ordinaria di cui al 2° comma dell'Art. 9, nomina un'apposita Commissione elettorale composta da 7 componenti e precisamente da 3 Presidenti o Vice Presidenti di Aziende e/o Enti associati; dal Presidente in carica dell'Associazione; da 2 Direttori di Aziende e/o Enti associati e dal Coordinatore del Comitato dei Direttori di cui all'art. 19.

2. La Commissione, che tra i propri componenti nomina un Coordinatore, vigila ed istruisce il corretto svolgimento delle operazioni per l'elezione dei nuovi Organi dell'Associazione e, in particolare:

a) raccoglie le eventuali candidature;

b) verifica l'eleggibilità dei candidati;

c) formula le proposte da sottoporre all'Assemblea per l'elezione degli Organi, garantendo adeguata rappresentanza territoriale.

Articolo 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo di Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia è composto da un numero di rappresentanti degli associati determinato ogni tre anni dall'Assemblea in fase di nomina delle cariche e comunque in un numero, sempre deciso dall'Assemblea, non superiore a 19 oltre al Presidente. Nella sua composizione si terrà conto di un'equilibrata rappresentanza della pluralità dei soggetti associati, nonché settoriale e territoriale. Il Presidente potrà proporre un'integrazione fino ad un massimo di 3 membri per garantire la più ampia rappresentanza.
2. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere i Legali Rappresentanti di Aziende ed Enti associati o loro delegati. È prevista la possibilità di partecipazione di uditori indicati dai membri del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce indicativamente una volta a bimestre, previo invito scritto inviato via mail almeno otto giorni prima e comunque ogni qualvolta lo decida il Presidente o lo richieda almeno 1/3 più uno dei suoi componenti.
4. Al Consiglio Direttivo spetta la seguente attività ordinaria e straordinaria:
 - a) dà esecuzione, per quanto gli compete, alle deliberazioni ed alle indicazioni dell'Assemblea;
 - b); promuove attività di studio, formazione e divulgazione nei campi economico, tecnico, legale, finanziario, sindacale, previdenziale e formativo, utilizzando all'uopo anche l'opera di persone od Enti particolarmente competenti nelle singole materie;
 - c) l'attivazione di centrali di acquisto e committenza di beni e servizi per le aziende e gli Enti Pubblici associati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016;
 - d) approva l'attivazione del centro di formazione Universitaria, Superiore, formazione continua ed orientamento;
 - e) attiva i Finanziamenti e/o contributi utili al raggiungimento delle finalità e compiti statutari di cui all'art. 2;
 - f) dispone quanto altro ritenga utile al raggiungimento delle finalità e dei compiti statutari, nell'ambito delle direttive e delle deleghe dell'Assemblea;
 - g) fissa le modalità della gestione economico-finanziaria;
 - h) delibera l'eventuale assunzione ed il licenziamento del personale;
 - i) approva il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - j) ;
 - k) costituisce - su proposta dei rispettivi Coordinatori - le Commissioni di lavoro, impegnando Amministratori e Dirigenti delle Imprese e degli Enti associati;
 - l) nomina – su proposta del Presidente – massimo due Vice Presidenti;
 - m) approva il regolamento relativo alle indennità, i gettoni ed il rimborso delle spese;
 - n) nomina i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Organizzazioni e Società partecipate scegliendoli tra gli Amministratori ed i Dirigenti delle Imprese associate;
 - o) nomina il Direttore;
 - p) individua, su proposta del Direttore, il contratto collettivo da applicare ai rapporti d'impiego di tutto il personale;
 - q) predisporre e propone all'Assemblea per l'approvazione il codice etico dell'Associazione e le modifiche che ritenesse utili;

- r) è deputato a vigilare sull'attuazione e osservanza dei principi e delle regole comportamentali espressi nel Codice Etico;
 - s) può proporre all'Assemblea la nomina del Tesoriere, che individuerà tra gli Associati e la costituzione dell'Ufficio di tesoreria;
 - t) nomina due membri tra gli associati che parteciperanno alla eventuale Ufficio di Tesoreria;
 - u) assume, quando ricorrono gli estremi di urgenza, decisioni di competenza dell'Assemblea o comunque delegategli dall'Assemblea, salvo ratifica della stessa;
 - v) propone la nomina dei membri del Collegio dei Revisori Contabili nel numero massimo di tre di cui uno effettivo e due supplenti o il Revisore Contabile Unico;
5. I componenti del Consiglio Direttivo s'intendono automaticamente decaduti dopo l'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative decisioni possono essere assunte nei modi di cui all'art. 10 c.6.

Articolo 16 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza politica e legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In particolare il Presidente:

- a) provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea ed alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- b) prende tutti i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività ordinaria dell'Associazione;
- c) comunica ai singoli Associati l'ammontare dei contributi associativi deliberati annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) convoca e presiede l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, ed il Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- e) esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo salvo riferire per ratifica alla sua prima riunione;
- f) partecipa di diritto a tutte le riunioni dell'Associazione, nonché alle riunioni degli Organismi nazionali;
- g) propone al Consiglio Direttivo la nomina dei Vice Presidenti, in un numero non superiore a 2, tra cui il Vice Presidente Vicario
- i) ha facoltà di proporre agli organismi statutari le soluzioni ed i provvedimenti che ritenga utili al conseguimento delle finalità e dei compiti statutari.

2. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento

3. Per le attività di ordinaria amministrazione e legate alle finalità e compiti dell'Associazione di cui ai punti a), b), c), f), i), possono essere delegate dal Presidente al Vice Presidente.

Articolo 17 - Collegio dei Revisori Contabili o Revisore Unico

1. Il controllo contabile dell'Associazione viene affidato ad un Collegio dei Revisori Contabili composto da tre membri di cui uno effettivo e due supplenti, o ad un Revisore Contabile Unico.

2. Il Collegio dei Revisori Contabili o Revisore Unico vigila sull'andamento della gestione e presenta all'Assemblea la relazione annuale al Bilancio Consuntivo approvato dal Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea tra i componenti effettivi, nomina il Presidente del Collegio che dovrà essere iscritto al ruolo dei Revisori Contabili o all'Ordine professionale dei Dottori o Ragionieri commercialisti ed Esperti Contabili
4. I Revisori Contabili o il Revisore Contabile Unico assistono senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.
5. I membri del Collegio dei Revisori Contabili o il Revisore Contabile Unico resteranno in carica per 3 (tre) anni.

Articolo 18 - Il Direttore

1. Agli uffici dell'Associazione è preposto un Direttore nominato dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, sulla base di specifiche conoscenze del settore associativo.
2. L'incarico del Direttore è di durata pari alla permanenza in carica del Consiglio Direttivo
3. Il Direttore cura il buon andamento degli uffici; attua le disposizioni emanate dagli organi associativi; partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, della Commissione rinnovo cariche e delle Commissioni di settore, promuove e coordina il Comitato dei Direttori.
4. Egli ha la facoltà di proporre agli Organismi Statutari le soluzioni ed i provvedimenti che ritenga utili al conseguimento delle finalità e dei compiti statutari.
5. Il Direttore, insieme agli Uffici competenti, elabora le proposte del budget e del bilancio d'esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Articolo 19 - Comitato dei Direttori delle Aziende ed Enti Associati

1. I Direttori e/o gli Amministratori Delegati Associati, riuniti in una Conferenza permanente, nominano tra loro un Comitato per l'approfondimento delle problematiche di settore, relative prevalentemente ai servizi pubblici locali e per la predisposizione di ruoli e proposte necessarie ad un'efficace opera di direzione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea di Confservizi Veneto.
3. Il Comitato dei Direttori è composto dai Direttori e/o Amministratori Delegati degli Associati
6. Alle riunioni del Comitato partecipa il Presidente dell'Associazione.

TITOLO IV - Incarichi speciali/opzionali

Art. 20 - Ufficio di Tesoreria

1. Se ritenuto opportuno o necessario, su proposta del Consiglio Direttivo, può essere costituito dall'Assemblea l'Ufficio di Tesoreria, composto da Presidente, Vice Presidente Vicario, Tesoriere e da due membri scelti dal Consiglio Direttivo tra gli Associati.
2. L'Ufficio di Tesoreria così composto ha il compito di pronunciarsi in via d'urgenza su quanto risulti utile e proficuo per l'andamento dell'Associazione, all'uopo assumendo delibere, che saranno ratificate nella prima Assemblea utile.

Art. 21 - Tesoriere

1. In caso di costituzione dell'Ufficio di Tesoreria, l'Assemblea, di concerto con il Presidente, nomina il Tesoriere, scegliendolo tra gli Associati, che abbiano quindi specifiche conoscenze del settore associativo di riferimento.

2. Il Tesoriere avrà il compito di effettuare una valutazione ed un controllo preventivo di congruità ed idoneità delle spese, anche di carattere ordinario, che l'Associazione intende sostenere per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 e comunque in attuazione delle delibere dell'Assemblea. Il Tesoriere ha pertanto poteri:

- di controllo sulle spese;
- autorizzatori delle spese;
- gestori ed operativi sui conti correnti bancari dell'Associazione.

3. Il Tesoriere, nell'espletamento del Suo incarico, può motivatamente negare l'autorizzazione alla spesa ritenuta non congrua e/o contraria all'interesse e/o allo spirito dell'Associazione, demandando al Consiglio Direttivo o direttamente all'Assemblea la decisione finale sulla spesa da sostenere.

4. Il Tesoriere è, altresì, tenuto a relazionare trimestralmente al Consiglio Direttivo circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, dando conto delle movimentazioni di denaro dalla stessa operate. In ogni caso, le relazioni del Tesoriere saranno portate a conoscenza degli associati nella prima Assemblea utile oppure con specifiche comunicazioni informative.

TITOLO V - Bilancio e Conto Consuntivo

Articolo 22 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia è costituito:

- a) Dal fondo di garanzia per i terzi non inferiore ad Euro 25.000
- b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari.

Articolo 23 - Gestione Economica e Finanziaria

1. Alle spese occorrenti per il normale svolgimento dell'attività associativa si provvede con le seguenti entrate:

- a) contributi annuali ordinari versati direttamente dagli associati a Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia;
- b) contributi straordinari, versati a Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia, per finanziare progetti specifici;
- c) avanzi della gestione annuale non trasferiti a patrimonio;
- d) entrate da attività di servizio, sponsorizzazioni e da altri contributi di Enti associati ed Enti terzi (Regione, Provincia, Comuni, Ministeri, Società partecipate o altri)

2. L'esercizio annuale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

3. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo diversa destinazione o distribuzione imposte dalla legge.

Articolo 24 - Bilancio Consuntivo e Bilancio di Previsione

1. Il Bilancio Consuntivo, da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo sarà presentato prima della data fissata per l'Assemblea, che comunque si dovrà tenere entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Il bilancio di Previsione unitamente al programma delle attività proposto dal Direttore, dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea di norma entro l'anno precedente all'esercizio di riferimento.

TITOLO VI - Modificazioni dello Statuto e Scioglimento dell'Associazione

Articolo 25 - Modificazioni Statutarie

1. Modifiche eventuali e successive dello Statuto dell'Associazione Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia, deliberate dall'Assemblea con le modalità di cui agli Artt. 10 e 11, entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo all'Assemblea che le decide e le approva.
2. Il Presidente dell'Associazione dovrà dare comunicazione della delibera relativa alle modificazioni statutarie alle Imprese ed agli Enti associati, a mezzo mail PEC, entro 30 giorni dalla data di assunzione della delibera assembleare.

Articolo 26 - Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con l'osservanza delle norme previste dagli Artt. 9 e 10.
2. Le attività nette patrimoniali saranno devolute a scopi benefici o di pubblica utilità, secondo quanto avrà a deliberare l'assemblea che delibera lo scioglimento e con le maggioranze sopra previste, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.